



UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

E DOCUMENTI ALLEGATI

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT. GIORGIO BONCOMPAGNI



UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
Città Metropolitana di Firenze

Organo di revisione

RELAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

L'organo di revisione:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2020-2022, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020 dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdiseive, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Pontassieve, lì 20 dicembre 2019

L'organo di revisione

Dott. Giorgio Boncompagni

Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI	4
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE	6
DOMANDE PRELIMINARI.....	6
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI	7
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019.....	7
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022.....	8
Riepilogo generale entrate e spese per titoli	8
Fondo pluriennale vincolato (FPV)	12
Previsioni di cassa.....	12
Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022	13
Entrate e spese di carattere non ripetitivo	15
La nota integrativa.....	17
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI.....	17
Verifica della coerenza interna	18
Verifica della coerenza esterna	21
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022 ...	21
A) ENTRATE	21
Entrate da fiscalità locale	21
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria.....	22
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni	22
Sanzioni amministrative da codice della strada	23
Proventi dei beni dell'ente.....	23
Proventi dei servizi pubblici	24
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI	24
Spese di personale	24
Spese per incarichi di collaborazione autonoma	25
Spese per acquisto beni e servizi	25
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).....	25
Fondo di riserva di competenza.....	26
Fondi per spese potenziali.....	26
Fondo di riserva di cassa.....	27
Fondo di garanzia dei debiti commerciali.....	27
ORGANISMI PARTECIPATI.....	28
SPESE IN CONTO CAPITALE	29
INDEBITAMENTO	30
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI	31
CONCLUSIONI.....	32

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

L'organo di revisione dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, nominato con delibera consiliare n. 5 del 28.03.2017

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
- che è stato ricevuto in data 06.12.2019 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, approvato dalla giunta comunale in data 29.11.2019 con delibera n. 106 corredato di alcuni allegati, completati, in ultimo, con documenti ricevuti in data 16, 18 e 19.12.2019 e consistenti nei seguenti allegati obbligatori indicati:
 - nell'art.11, comma 3 del D. Lgs.118/2011:
 - il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2018;
 - il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs.118/2011;
 - nell'art.172 del D.Lgs.18/8/2000 n.267 e punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D. Lgs. n.118/2011 lettere g) ed h):
 - l'elenco, in allegato al bilancio, degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
 - la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013) e gli otto parametri individuati dall'Osservatorio sulla finanza e contabilità locale del Ministero dell'Interno con atto di indirizzo del 20/02/2018 e approvati Decreto interministeriale Ministero Interno e Ministero Economia del 28 dicembre 2018;
 - il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto degli equilibri di bilancio secondo lo schema allegato al D. Lgs. n.118/2011;

- e gli altri documenti necessari per l'espressione del parere:
 - il documento unico di programmazione (DUP) predisposto conformemente all'art.170 del D.Lgs.267/2000 dalla Giunta;

nonché, gli ulteriori documenti messi a disposizione:

- prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell'art.1 della Legge 296/2006;

risultando invece assenti i seguenti documenti:

- in quanto non ancora approvati:
 - la proposta di delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada;
- in quanto non valorizzati in bilancio:
 - i limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L.78/2010 e da successive norme di finanza pubblica;
 - la sussistenza dei presupposti per le condizioni di cui all'articolo 1, commi 138 (acquisto immobili),146 e 147 (consulenze informatiche) della Legge n. 228/2012;
 - la proposta delibera del Consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe per i tributi locali;
- in quanto non predisposti:
 - il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui all'art. 46 comma 3 D.L. 112/2008;
 - il programma delle collaborazioni autonome di cui all'art. 46 D. L. n.112/2008;
 - il piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599 L. 244/2007;
 - il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spese di cui all'art. 16, comma 4 del D.L. 98/2011;
 - il programma biennale forniture servizi 2019-2021 di cui all'art. 21 comma 6 D. Lgs. n.50/2016;
 - il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 D.L.112/2008);
- In quanto non applicabile:
 - le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ivi incluso eventuali riduzioni/esenzioni di tributi locali;
 - la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

- l'elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni di cui all'art. 1 comma 460 L. 232/2016;

Visto

- le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione ed il regolamento di contabilità;
- i regolamenti relativi ai tributi comunali;
- il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, in data 29.11.2019 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

L'Unione di Comuni registra una popolazione al 01.01.2019, di n. 54.967 abitanti.

L'ente è stato istituito con Decreto del Presidente della Giunta Regione Toscana n° 217 del 24.11.2010, con il quale è stato dichiarato estinto l'Ente Comunità Montana Montagna Fiorentina dalla data del 30 novembre 2010.

Con il suddetto decreto si prendeva atto della operatività dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve dalla data del 1° dicembre 2010, con successione nei beni, risorse strumentali nonché i rapporti attivi e passivi della estinta Comunità Montana.

ACCERTAMENTI PRELIMINARI

L'Ente entro il 30.11.2019 ha aggiornato gli stanziamenti 2019 del bilancio di previsione 2019-2021.

L'Ente sta rispettato i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2020-2022.

L'Ente non ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011), in quanto non ha presentato il DUP entro il termine del 31 luglio 2019 e, di conseguenza, non ha proceduto a svolgere alcuna nota aggiornamento in merito.

Al bilancio di previsione sono stati allegati i documenti sopra elencati.

L'Ente ha allegato il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali, che tuttavia si sarebbero riferite solo all'unica imposta gestita, quella di soggiorno.

L'Ente non ha adottato il Piano triennale di contenimento della spesa ai sensi dell'art. 2 comma 594 e segg. della legge n. 244/2007.

L'Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, commi da 849 a 857, della l. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019)?

L'Ente non si è avvalso della possibilità di rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti trasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3 del d.l n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla l. n. 326/2003, prevista dall'art. 1, comma 961 della legge di bilancio 2019, le cui modalità operative sono state definite dal D.M. 30/08/2019.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 9 del 23.05.2019 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2018.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione datata 09.05.2019 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari dagli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2018 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31.12.2018 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

Risultato di amministrazione

	31.12.2018
Risultato di amministrazione (+/-)	2.710.380,10
di cui:	
a) Fondi vincolati	1.409.490,78
b) Fondi accantonati	802.487,09
c) Fondi destinati ad investimento	
d) Fondi liberi	498.402,23
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	2.710.380,10

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

Situazione di cassa			
	2017	2018	2019
Disponibilità:	194.653,79	1.042.798,49	500.000,00
di cui cassa vincolata	0,00	0,00	0,00
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

Essendo il bilancio di previsione approvato entro il 31.12, per l'esercizio 2019, è indicato il dato presunto del fondo di cassa finale dell'esercizio (come da allegato "quadro generale riassuntivo").

L'ente non si è ancora dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 appare tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL (come da allegato 2.2 alla nota integrativa).

Lo stesso, appare tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019 (ad oggi non ancora applicabili).

Ai fini della determinazione degli equilibri sono stati considerati gli effetti derivanti sia dall'eventuale applicazione della definizione agevolata dei ruoli ex d. l. n. 119/2018 sia delle ingiunzioni fiscali ex art. 15 d. l. 34/2019 e degli effetti della proroga delle definizioni agevolate ex art. 16-bis d. l. n. 34/2019 sia, infine, dall'annullamento automatico dei crediti fino a mille euro ex art. 4, comma 1 d. l. n. 119/2018 tenendo conto dei criteri di contabilizzazione dello stralcio indicati dall'art. 16-*quater* del d. l. n. 34/2019.

L'Ente non ha effettuato il riaccertamento straordinario dei residui.

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel ed utilizzando le codifiche della contabilità armonizzata.

Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021 e 2022 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2019 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI 2019		PREVISIONI DEFINITIVE 2019	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022

	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	209.067,85	14.385.930,96	13.588.837,21	15.586.106,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	71.330,90	-	-	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	480.250,07	-	-	-
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza	-	-	-	-
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	-	-	-	-
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	1.042.798,49	500.000,00		
10000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14.850,80	previsione di competenza	220.000,00	520.000,00	220.000,00	220.000,00
TITOLO 1			previsione di cassa	229.804,00	534.850,80		
20000	Trasferimenti correnti	5.707.796,01	previsione di competenza	8.157.393,02	10.039.224,10	9.524.720,63	9.524.720,63
TITOLO 2			previsione di cassa	12.327.794,73	15.680.722,11		
30000	Entrate extratributarie	2.158.070,76	previsione di competenza	3.400.254,50	3.895.820,53	3.906.160,84	3.906.160,84
TITOLO 3			previsione di cassa	4.262.380,21	6.018.891,29		
40000	Entrate in conto capitale	1.675.615,16	previsione di competenza	469.964,69	386.147,80	-	-
TITOLO 4			previsione di cassa	1.962.017,77	2.061.762,96		
50000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	previsione di competenza	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TITOLO 5			previsione di cassa	400.000,00	400.000,00		
60000	Accensione prestiti	29.738,52	previsione di competenza	-	-	-	-
TITOLO 6			previsione di cassa	29.738,52	29.738,52		
70000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
TITOLO 7			previsione di cassa	5.000.000,00	5.000.000,00		
90000	Entrate per conto terzi e partite di giro	97.557,67	previsione di competenza	2.886.000,00	2.846.000,00	2.846.000,00	2.846.000,00
TITOLO 9			previsione di cassa	2.987.669,69	2.943.557,67		
TOTALE TITOLI		9.683.628,92	previsione di competenza	20.533.612,21	23.087.192,43	21.896.881,47	21.896.881,47

		previsione di cassa	27.199.404,92	32.669.523,35		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	9.683.628,92	previsione di competenza previsione di cassa	21.294.261,03	37.473.123,39	35.485.718,68	37.482.987,47
			28.242.203,41	33.169.523,35		

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI 2019		PREVISIONI DEFINITIVE 2019	PREVISIONI		
					ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONI			-	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			-	0,00	-	-
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	3.660.193,02	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.372.274,81	14.385.930,98 925.951,31 (0,00) 15.382.296,58	13.588.837,21 131.286,84 (0,00)	13.586.106,00 0,00 (0,00)
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	875.143,41	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	569.899,61	386.147,80 0,00 (0,00) 1.390.451,02	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	400.000,00	400.000,00 0,00 (0,00) 400.000,00	400.000,00 0,00 (0,00)	400.000,00 0,00 (0,00)
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	-	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	66.086,61	69.113,65 0,00 (0,00) 66.086,61	62044,26 0,00 (0,00)	64.775,47 0,00 (0,00)
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.000.000,00	5.000.000,00 0,00 (0,00) 5.000.000,00	5.000.000,00 0,00 (0,00)	5.000.000,00 0,00 (0,00)
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	210.868,67	previsione di competenza	2.886.000,00	2.846.000,00	2.846.000,00	2.846.000,00

		di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	3.203.827,49	3.056.868,67		
TOTALE TITOLI	4.746.205,10	previsione di competenza di cui già impegnato*	21.294.261,03	23.087.192,43	21.896.881,47	21.896.881,47
		di cui fondo pluriennale vincolato		925.951,31	131.286,84	-
		previsione di cassa	25.442.661,70	25.737.383,12		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.746.205,10	previsione di competenza di cui già impegnato*	21.294.261,03	23.087.192,43	21.896.881,47	21.896.881,47
		di cui fondo pluriennale vincolato		925.951,31	131.286,84	-
		previsione di cassa	25.442.661,70	25.737.383,12		

Le previsioni di competenza rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Il totale generale delle spese previste risulta inferiore al totale generale delle entrate.

La differenza (che potrà solo derivare dall'avanzo tecnico come previsto dal comma 14 dell'art.3 del D.Lgs.118/2011), nella ipotesi in cui a seguito del riaccertamento straordinario, i residui attivi re-imputati ad un esercizio risultino di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi re-imputati nel medesimo esercizio, tale differenza dovrà essere vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni re-imputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi.

Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verificherà tale differenza dovrà essere effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.

Avanzo presunto

L'avanzo presunto non è stato applicato.

Tuttavia, sarebbe consentito (in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio) l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, nonostante il principio contabile 4/2 stabilisca che non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato solo a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

A tal proposito, l'organo di revisione rileva che l'Ente non ha provveduto ad effettuare alcun stanziamento nel bilancio pluriennale di previsione a titolo di fondo pluriennale vincolato e prende atto che L'Ente intende eventualmente provvedervi solo a seguito del riaccertamento dei residui.

Previsioni di cassa

La differenza fra residui, previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		1.042.798,49	1.042.798,49	500.000,00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14.850,80	229.804,00	244.654,80	534.850,80
2	Trasferimenti correnti	5.707.796,01	12.327.794,73	18.035.590,74	15.680.722,11
3	Entrate extratributarie	2.158.070,76	4.262.380,21	6.420.450,97	6.018.891,29
4	Entrate in conto capitale	1.675.615,16	1.962.017,77	3.637.632,93	2.061.762,96
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00
6	Accensione prestiti	29.738,52	29.738,52	59.477,04	29.738,52
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	97.557,67	2.987.669,69	3.085.227,36	2.943.557,67
	TOTALE TITOLI	9.683.628,92	27.199.404,92	36.883.033,84	32.669.523,35
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	9.683.628,92	28.242.203,41	37.925.832,33	33.169.523,35

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	Spese Correnti	3.660.193,02	15.382.296,58	19.042.489,60	15.950.109,59
2	Spese In Conto Capitale	875.143,41	1.390.451,02	2.265.594,43	1.261.291,21
3	Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie		400.000,00	400.000,00	400.000,00

4	Rimborso Di Prestiti		66.086,61	66.086,61	69.113,65
5	Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7	Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro	210.868,67	3.203.827,49	3.414.696,16	3.056.868,67
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		4.746.205,10	25.442.661,70	30.188.866,80	25.737.383,12
SALDO DI CASSA					7.432.140,23

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

La previsione di cassa relativa all'entrata è stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

L'organo di revisione recepisce l'informazione dal responsabile Finanziario che i singoli dirigenti o responsabili di servizi hanno partecipato (anche se spesso senza relativa formalizzazione) alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa, anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2020, come sopra indicato, non comprende alcun importo relativo alla cassa vincolata (stimata).

Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così costituiti:

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2020	2021	2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		500.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	14.455.044,63	13.650.881,47	13.650.881,47
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	14.385.930,98	13.588.837,21	13.586.106,00
<i>di cui:</i>				
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		2.035.974,38	1.902.965,10	1.902.965,10
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	69.113,65	62.044,26	64.775,47
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	-	-
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00		

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)			
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	786.147,80	400.000,00	400.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	400.000,00	400.000,00	400.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	386.147,80	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	400.000,00	400.000,00	400.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	400.000,00	400.000,00	400.000,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali ⁽⁴⁾:				

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		0,00	0,00	0,00

Utilizzo proventi alienazioni

Il comma 866 dell'art.1 della Legge 205/2017 consente che gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

L'Ente non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 4, d. l. 14 dicembre 2018, n. 135.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

Il comma 867 dell'art.1 della Legge 205/2017 estende fino al 2020 la disposizione che consente agli enti territoriali, per gli anni 2015-2020, l'utilizzo senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi (art. 7, co. 2, D.L. n.78/2015), anche per spesa corrente. La disposizione previgente limitava l'applicazione della disposizione al periodo 2015-2017.

L'ente non si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime

ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g).

A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
 - b) condoni;
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
 - d) entrate per eventi calamitosi;
 - e) alienazione di immobilizzazioni;
 - f) accensioni di prestiti;
 - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
 - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
 - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
 - c) eventi calamitosi,
 - d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
 - e) investimenti diretti,
 - f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011).

Nella Nota integrativa sono indicate tra le spese non ricorrenti quelle per recupero dell'evasione tributari, che invece (anche secondo i canoni sopra richiamati), nell'ottica di buona gestione, dovrebbero classificarsi tra quelle ricorrenti.

Nella Nota Integrativa al bilancio (§ 5) è riportato il dettaglio delle entrate e delle spese non ricorrenti.

La nota integrativa

L'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria ribadisce i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento programmatico.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- e) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- f) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Mentre non vengono riportati:

- a) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- b) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- c) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

- a. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente;
- b. gli indirizzi di finanza pubblica.

La verifica della coerenza è circoscritta solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione valuta che le previsioni per gli anni 2020-22 risultino sostanzialmente coerenti con gli strumenti di programmazione.

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo (schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti) previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D. Lgs. 118/2011).

Il DUP:

- si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO), la prima con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione;
- la SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua gli indirizzi strategici dell'ente;
- la SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza e cassa, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale, copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione e individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS;
- la SeO è suddivisa nelle due parti previste e riporta il contenuto minimo previsto dal Principio contabile applicato della programmazione e più in generale è redatta secondo le indicazioni contenute nel citato principio contabile.

Il DUP 2020-2022 non è stato finora mai presentato dall'Ente all'attenzione dell'organo di revisione, pertanto su di esso non è ancora stato espresso alcun parere obbligatorio quale strumento di programmazione economico-finanziaria, come disposto dall'art. 239, comma 1, lettera b) punto 1 del TUEL.

Quindi, visto:

- l'art. 170, c. 5 del d. lgs. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D. Lgs. 118/2011;
- l'art. 174, c. 1 del d. lgs. 267/2000;
- quanto dichiarato dall'Ente in merito ai contenuti delle previsioni contenute nel DUP 2019-2021, prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione relativo da parte del Consiglio;
- il parere di regolarità tecnica e contabile in merito al DUP 2020-2022 espresso in data 19.12.2019 dalla responsabile del settore finanziario;

verificato:

- il rispetto delle prescrizioni minime di cui al principio contabile 4/1 citato;

- la sostanziale coerenza del DUP con le linee programmatiche di mandato, così come presentate nello stesso documento;

l'Organo di revisione ha verificato la sostanziale coerenza del DUP con le linee programmatiche di mandato, seppure debba segnalare (come di seguito meglio specificato) la carenza nell'adozione di alcuni strumenti obbligatori di programmazione di settore.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore:

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

Esso risulta come allegato del DUP e si compone di soli 3 interventi previsti ed imputabili solo all'esercizio 2020, per un ammontare complessivo di € 596.592,60.

La realizzazione di tali interventi, peraltro, è subordinata all'incasso del relativo contributo regionale che li finanzia specificamente.

Per detti investimenti l'ente non ha provveduto a redarre alcun cronoprogramma.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento non è stato redatto, in quanto l'Ente dichiara di non avere tale tipologia di spesa da sostenere.

Di ciò l'Ente dovrà provvedere a darne comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale (prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173) per il triennio 2020-2022 è posta in approvazione insieme al DUP.

Anche detta Programmazione non è stata finora mai presentata dall'Ente all'attenzione dell'organo di revisione, pertanto su di essa non è ancora stato espresso alcun parere

obbligatorio quale strumento di programmazione economico-finanziaria, come disposto dall'art.19 della Legge 448/2001.

L'atto, così come risultante dalla scheda di dettaglio riportata nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale, allegato al DUP:

- tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno;
- risulta coerente con l'obbligo di contenimento della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 562 della Legge 296/2006, rispetto al valore 2008, pari ad € 2.256.071,47;
- risulta rispettare i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 pari ad 134.126,58;
- comprende l'importo di € 15.800,00 nell'esercizio 2020, di € 15.800,00 nell'esercizio 2021 e di € 18.872,85 nell'esercizio 2022 a titolo di rinnovi contrattuali;

Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007

Il piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007 non è stato redatto dall'Ente e non è stato sottoposto all'attenzione dell'organo di revisione alcun documento relativo, per consentire l'espressione del parere obbligatorio quale strumento di programmazione economico-finanziaria come disposto dall'art. 239, comma 1, lettera b) punto 1 del TUEL.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98

Il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa non è stato redatto dall'Ente e non è stato sottoposto all'attenzione dell'organo di revisione alcun documento relativo, per consentire l'espressione del parere obbligatorio quale strumento di programmazione economico-finanziaria come disposto dall'art. 239, comma 1, lettera b) punto 1 del TUEL.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. art. 58, comma 1 L. n. 112/2008 non è stato redatto dall'Ente e non è stato sottoposto all'attenzione dell'organo di revisione alcun documento relativo, per consentire l'espressione del parere obbligatorio quale strumento di programmazione economico-finanziaria, come disposto dall'art. 239, comma 1, lettera b) punto 1 del TUEL.

Verifica della coerenza esterna**Equilibri di finanza pubblica**

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio.

Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l’avanzo di amministrazione ai fini dell’equilibrio di bilancio (comma 820).

Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo.

Gli enti, infatti, si considereranno *“in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”*, desunto *“dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”*, allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022
A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2020-2022, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio di seguito riportate.

Entrate da fiscalità locale

Si evidenzia che l’Ente non è soggetto impositore, se non per la delega ricevuta in ordine all’imposta di soggiorno.

Altri Tributi Comunali

L’Ente ha disposto l’istituzione dell’imposta di soggiorno in ossequio all’art. 4 D.lgs 23/2011.

Trattandosi, inoltre, di un servizio svolto anche per i Comuni aderenti, è previsto che l’80% del gettito riscosso dall’Ente venga riversato ai singoli comuni in proporzione alle sedi delle singole strutture ricettive oggetto d’imposta.

Il gettito previsto nel triennio può essere così rappresentato:

<i>Altri Tributi</i>	Esercizio 2019 (assestato o rendiconto)	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
ICP	0,00	0,00	0,00	0,00
CIMP	0,00	0,00	0,00	0,00

TOSAP	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposta di scopo	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposta di soggiorno	220.000,00	520.000,00	220.000,00	220.000,00
Totale	220.000,00	520.000,00	220.000,00	220.000,00

Il valore indicato per l'anno 2020 è influenzato dalla determinazione di procedere (per il primo anno) all'emissione di ruoli per la riscossione coattiva di proventi non riscossi negli anni precedenti, per un importo preventivato in € 330.000.

L'incasso realizzato sarà poi trasferito ai comuni di competenza.

L'ente, peraltro, per la parte d'introito di propria competenza, ha previsto nel proprio regolamento istitutivo di detta imposta, in ossequio al disposto dell'art. 4 D. Lgs. n.23/2011, che il gettito dell'imposta di soggiorno (posto a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio) sia destinato al "*finanziamento, totale o parziale*" di interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti dell'imposta di soggiorno non sono dettagliati nei documenti di bilancio previsionale e di programmazione, tuttavia, da quanto riferito dalla responsabile finanziaria, si possono riferire i seguenti valori:

Tributo	Accertamento 2018*	Residuo 2018*	Assestato 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
ICI						
IMU						
TASI						
ADDIZIONALE IRPEF						
TARI						
TOSAP						
IMPOSTA PUBBLICITA'						
ALTRI TRIBUTI	62.245,00		30.000,00	330.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale	62.245,00	0,00	30.000,00	330.000,00	30.000,00	30.000,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)			0,00	230.000,00	7.000,00	70.000,00

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 non appare valutabile (in termini di congruità), in assenza di elementi relativi all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo. Si ricorda infatti che, fino al bilancio previsionale precedente, l'Ente procedeva all'accertamento contabile solo a seguito dell'avvenuto incasso.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

Non sussistono proventi a tale titolo, per mancato svolgimento di tale funzione da parte dell'Ente.

Sanzioni amministrative da codice della strada

Trattandosi, anche in questo caso, di un servizio svolto anche per i Comuni aderenti, è previsto che (nel rispetto del comma 12 bis dell'art.142 del d.lgs. 285/1992), i proventi delle sanzioni derivanti da violazioni al limite massimo di velocità, siano attribuiti in misura pari al 50% all'ente proprietario della strada in cui è stato effettuato l'accertamento.

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
sanzioni ex art.208 co 1 cds	826.934,00	826.934,00	826.934,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	2.307.356,00	2.307.356,00	2.307.356,00
TOTALE SANZIONI	3.134.290,00	3.134.290,00	3.134.290,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	1.785.823,59	1.879.814,31	1.879.814,31
Percentuale fondo (%)	56,98%	59,98%	59,98%

La quantificazione dello stanziamento proviene dalle indicazioni dell'ufficio preposto.

Tuttavia tale provento appare non molto congruo in relazione al dato preconsuntivo a fine ottobre 2019 che si attesta ad € 1.966.365,65 di multe elevate e che mostra un introito contabilizzato come incassato pari ad € 485.217,87 a fine a giugno 2019.

Su base dei dati forniti dallo stesso ufficio, inoltre, si rilevano percentuali di riscossione previste pari al 46,22% (art. 142) e del 33% (art. 208)

L'Ente non ha provveduto a determinare ancora le somme da assoggettare a vincoli e la Giunta non ha provveduto a definire la destinazione del 50% dei proventi (al netto del fondo) agli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010.

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Canoni di locazione	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00
Percentuale fondo (%)	0,00%	0,00%	0,00%

Il dato fornito e sopra espresso non tiene conto dei fitti riscossi dalla struttura di Rincine per la concessione dei beni demaniali.

Per quanto riferito dall'amministrazione, tale provento non presenta storicamente significativi scostamenti di riscossione dal previsionale.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente non è stato dettagliato da parte dell'amministrazione.

Tuttavia esso riguarda, principalmente, i seguenti proventi per il 2020:

- da teleriscaldamento per € 95.000
- da TPL pe € 53.000
- da vendita beni (Rincine) – dato non disponibile –

Per lo stesso anno risulta imputato un FCDE pari ad 16.150.

In assenza delle specifiche richieste non appare possibile esprimersi circa la congruità delle quantificazioni proposte, anche se occorre rilevare che trattasi di servizi (in particolare: TPL e prodotti forestali) che prevedono il pagamento contestuale alla vendita.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2019 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI					
PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Previsioni Def. 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	
101	Redditi da lavoro dipendente	3.467.322,80	3.688.380,83	3.673.868,55	3.673.868,55
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	237.616,45	256.055,50	257.955,50	257.955,50
103	Acquisto di beni e servizi	4.376.548,10	5.717.115,60	5.171.630,39	5.146.338,24
104	Trasferimenti correnti	1.678.825,57	2.188.286,32	2.090.237,05	2.108.682,00
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	40.513,64	36.710,91	33.763,18	31.031,96
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	201.786,81	272.600,00	267.600,00	271.374,36
110	Altre spese correnti	129.792,91	2.226.781,82	2.093.782,54	2.096.855,39
	Totale	10.132.406,28	14.385.930,98	13.588.837,21	13.586.106,00

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2020/2022, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente con i parametri sopra indicati al capoverso "Programmazione triennale fabbisogni del personale".

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Spese macroaggregato 101	3.688.360,83	3.673.868,55	3.673.868,55
Irap macroaggregato 102	227.155,50	229.055,50	229.055,50
Altre spese: elementi aggiuntivi	757.350,00	738.905,05	757.350,00
Altre spese: elementi in detrazione	411.696,38	410.196,38	410.196,38
Altre spese: trasferimenti pers. Da Comuni	1.990.900,00	1.990.900,00	1.990.900,00
Altre spese: rimborsi e contributi	120.999,91	120.999,91	120.999,91
Totale spese di personale (A)	2.149.290,04	2.119.732,81	2.138.177,76

La previsione per il triennio risulta inferiore alla spesa media registrata nel 2008 che è stata determinata in *euro* 2.256.071,47.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

L'ente è dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei Conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.

L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

Il Programma annuale incarichi non è stato attualmente definito.

Viene riferito che è in approvazione la proposta di cui all' Art. 3 comma 55 L. 244/2007, programma annuale incarichi anno 2020.

Spese per acquisto beni e servizi

Per queste voci non sono state fornite informazioni (e le stesse non sono apprezzabili dai documenti di bilancio ed altri allegati forniti), in quanto dichiarate inesistenti le voci di spesa relative.

Pertanto si può riferire, in ordine al rispetto dei limiti di legge, solo quanto definito nella relazione al bilancio precedente, che definiva un limite di spesa ricalcolate ad € 4.276,50.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

L'Organo di revisione ha verificato che l'importo indicato nel prospetto del FCDE corrisponda a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2019-2021 risultano dai prospetti allegati al bilancio.

L'Organo di revisione evidenzia che la composizione del fondo evidenzia solo:

- un accantonamento su "imposte e tasse" pari al 44,23% nel 2020 (e solo 3,18% nel 2021 e 2022);
- un accantonamento su "proventi da controllo" (C.d.S) pari al 56,58,23% nel 2020 (e solo 3,18% nel 2021 e 2022);
- un accantonamento su "vendita beni" pari al 3,42% nel 2020 (e così nel 2021 e 2022).

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2020 - euro 43.000,00 pari allo 0,29 % delle spese correnti;

anno 2021 - euro 43.000,00 pari allo 0,32 % delle spese correnti;

anno 2022 - euro 43.000,00 pari allo 0,32 % delle spese correnti;

tali stanziamenti rientrano nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL per gli anni 2021 e 2022, mentre sono (seppure di poco) sotto detti limiti per il 2020, ove possono essere determinati come segue:

- limite minimo dello 0,30% delle spese correnti pari ad € 43.157,79;
- limite massimo del 2% delle spese correnti pari ad € 287.718.

Tali stanziamenti, infine, risultano sostanzialmente dimezzati rispetto a quelli applicati nel bilancio triennale precedente.

Si ricorda all'Ente che la metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondi per spese potenziali

L'Organo di revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

L'Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2020-2022 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali solo per l'annualità 2020.

Infatti, risultano previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali:

FONDO	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Accantonamento rischi contenzioso	4.000,00	0,00	0,00
Accantonamento oneri futuri			
Accantonamento per perdite organismi partecipati	2.240,00	0,00	0,00

Accantonamento per indennità fine mandato	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti (da specificare: ad esempio: rimborso TARI)	0,00	0,00	0,00
TOTALE	6.240,00	0,00	0,00

L'importo qui indicato a titolo di "accantonamenti per contenzioso", sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011), risulta erroneamente codificato nel fondo crediti di dubbia esigibilità. Tuttavia esso appare insufficientemente stanziato, quantomeno per l'anno 2020, in considerazione degli effetti che deriveranno dal riconoscimento di un debito fuori bilancio, portato a conoscenza del revisore al momento solo informalmente e che dovrebbe assorbire tutte le risorse qui stanziate e quelle confluite nel risultato di amministrazione presunto.

Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione presunto per l'ultimo rendiconto

	Rendiconto presunto anno: 2019
Fondo rischi contenzioso	17.000,00
Fondo oneri futuri	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Altri fondi (specificare:.....)	0,00

Sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013 e dall'art. 21 commi 1 e 2 del D. Lgs. 19/8/2016 n.175, solo nell'anno 2020 risultano accantonati euro 2.240,00 a titolo di fondo perdite società partecipate, anche se (non sussistendo impegni parasociali conosciuti) l'obbligo di ripiano delle perdite per le società individuate non dovrebbe sussistere.

Mentre non risulta stanziati importi a titolo di "accantonamenti per indennità fine mandato" sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D. Lgs.118/2011), in quanto gli organi di governo dell'Ente ricevono detto trattamento presso i propri Enti di provenienza.

Fondo di riserva di cassa

L'ente non ha provveduto a stanziare alcun importo a fondo di riserva di cassa

Esso avrebbe dovuto rientrare nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali e pari ad € 30.344 per il 2020, € 27.977 per il 2021 ed € 27.972 per il 2022).

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

In carenza dei dati consuntivi dell'esercizio 2019 l'Ente non ha provveduto ad effettuare alcun stanziamento a riguardo.

ORGANISMI PARTECIPATI

Come riferito dall'amministrazione, tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2018, i cui prospetti sono consultabili nei siti istituzionali delle stesse società.

In nota integrativa al presente bilancio non è riportato alcuna informazione relativo alle partecipate e ai relativi risultati d'esercizio.

Di seguito si espongono i dati raccolti dal revisore:

DENOMINAZIONE SOCIALE	C.F.	% capitale sociale	ultimo bilancio approvato	Utile/ perdita	accantonamento bilancio 2019	Patrimonio netto	Valore partecipazione a PN
START S.R.L.	5135710480	10,16	2018	2.201,00		53.339,00	5.419,24
FIDI TOSCANA SPA *	1062640485	0,018	2018	- 9.486.651,00	1.707,60	140.109.471,00	25.219,70
TERRE DEL LEVANTE FIORENTINO SOC. C.R.L. **	5331170489	11	2017	- 4.822,00	530,42	- 24.281,00	- 2.670,91
LINEA COMUNE SPA	5591950489	2	2018	157.753,00		1.459.076,00	29.181,52
OL.C.A.S. S.R.L.	4903220483	16,44	30/06/2017	1.283,00		250.982,00	41.261,44

Ove si segnala che, allo stato, le società Terre del Levante ed Olcas non risultano più far parte del gruppo PA.

Accantonamento a copertura di perdite

L'organo di revisione **ha verificato** che l'ente ha effettuato l'accantonamento ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D. Lgs.175/2016 e ai sensi del comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013, come sopra evidenziato.

Tuttavia, risulta a questo Revisore che nessuna società partecipata abbia richiesto gli interventi di cui all'art. 2447 e/o all'art.2482-ter del codice civile, che comunque sono sempre rimessi alla volontà del socio.

Garanzie rilasciate

Non risultano garanzie rilasciate a favore degli organismi partecipati dall'Ente.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2020, 2021 e 2022 sono finanziate come segue:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2.020,00	2.021,00	2.022,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	-	-	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	786.147,80	400.000,00	400.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	400.000,00	400.000,00	400.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	386.147,80 -	- -	- -
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	-	

Investimenti senza esborsi finanziari

Non risultano programmati per gli anni 2020-2022 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie) rilevati in bilancio nell'entrata e nella spesa.

Limitazione acquisto immobili

Non risulta siano state previste acquisizioni di immobili..

INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 204 del TUEL, come segue:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Interessi passivi	35.831,14	33.441,52	42.626,13	39.737,95	36.710,91	33.763,18
entrate correnti	4.484.063,08	8.049.519,13	5.700.966,60	9.834.231,01	10.148.581,29	9.585.886,22
% su entrate correnti	0,80%	0,42%	0,75%	0,40%	0,36%	0,35%
Limite art.204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento rispetta le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo debito (+)	748.284,74	1.109.428,71	1.046.230,27	980.143,66	911.030,01	848.985,75
Nuovi prestiti (+)	412.964,80					
Prestiti rimborsati (-)	51.820,83	63.198,44	66.086,61	69.113,65	62.044,26	64.775,47
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	1.109.428,71	1.046.230,27	980.143,66	911.030,01	848.985,75	784.210,28
Nr. Abitanti al 31/12	54.967	55.191	55.191	55.191	55.191	55.191
Debito medio per abitante	20,18	18,96	17,76	16,51	15,38	14,21

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Quota interessi	35.831,14	33.441,52	42.626,13	39.737,95	36.710,91	33.763,18	31.031,96
Quota capitale	49.431,20	51.820,83	63.198,44	66.086,61	69.113,65	62.044,26	64.775,47
Totale	85.262,34	85.262,35	105.824,57	105.824,56	105.824,56	95.807,44	95.807,43

La previsione di spesa per gli anni 2020, 2021 e 2022 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, appare congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come sopra calcolato.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha previsto l'estinzione anticipata di prestiti.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2020-2022;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- del bilancio delle società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tenuto conto della Legge 145/2018;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

osservando:

- che le previsioni di entrata e spesa corrente, pur complessivamente attendibili e congrue, devono essere verificate relativamente al fondo contenzioso, tenendo conto delle proposte e suggerimenti dell'organo di revisione, adottando immediato provvedimento di riequilibrio nel caso si rivelassero eccedenti o insufficienti per mantenere l'equilibrio economico-finanziario complessivo;
- che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità – pur essendo sostanzialmente suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti (nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del d.lgs n. 118/2011) dovrebbero essere sempre formalizzate da parte degli stessi uffici, onde consentire l'accesso a tali dati anche da parte dei terzi interessati.

Inoltre, suggerisce il termine del 30.06.2020, per la verifica delle entrate eventuali, quali, ad esempio, entrate per recupero evasione tributaria, trasferimenti di enti o privati, sanzioni per contravvenzione al codice della strada.

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Ricordando all'Ente che dovrà provvedere a dare comunicazione della mancata redazione del programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a

Euro 40.000,00 per assenza di acquisti di forniture e servizi, sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

c. Riguardo agli equilibri di finanza pubblica

Non applicabile.

d. Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa risultano congrue in relazione all'esigibilità delle entrate di competenza, e dovranno essere verificate in sede di riaccertamento dei residui e di salvaguardia degli equilibri.

e. Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede, infine, il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento.

E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL, l'organo di revisione:

- verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D. Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- rilevato la sostanziale coerenza interna, la congruità contabile delle previsioni di bilancio;
- rilevato la sostanziale coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di rispettare gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla Legge di Bilancio n. 145/2018;

esprime

parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e sui documenti allegati.

Pontassieve, 20 dicembre 2019

L'organo di revisione

Dott. Giorgio Boncompagni

